



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI VERONA



AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Prot. n. 62163
Verona, 21/12/2007

Prot. n. 48821
Verona, 21/12/2007

INTESA

SUI PRINCIPI FONDANTI E SU SPECIFICI CONTENUTI ATTUATIVI PER LA COSTITUZIONE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA (AOUI) PROPEDEUTICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO ATTUATIVO LOCALE (art. 14, comma 5, Pre Intesa Regione/Università del 30 gennaio 2006)

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA, di seguito denominata Università, nella persona del Prof. Alessandro MAZZUCCO, nato a Venezia, il 4 febbraio 1944,

e

l'AZIENDA OSPEDALIERA "ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA", di seguito denominata Azienda, nella persona del Dott. Valerio Fabio ALBERTI, nato ad Aosta il 13 novembre 1953,

in vista della sottoscrizione del Protocollo attuativo previsto dall'art. 14, comma 5, della Pre Intesa Regione/Università per la costituzione dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Verona, di seguito denominata AOUI,

ribadiscono l'obiettivo comune di fare dell'Azienda di Verona un Polo Integrato di eccellenza dove, attraverso la creazione dell'AOUI, quale sede unitaria per lo svolgimento integrato di tre funzioni inscindibili: didattica, ricerca e assistenza, si intende perseguire:

- il miglioramento del servizio pubblico di tutela della salute;
- lo sviluppo delle attività di ricerca e di formazione per il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza;
- l'inscindibilità delle funzioni di ricerca, didattica ed assistenza per i professori e i ricercatori universitari;
- la valorizzazione delle risorse umane e professionali;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI VERONA



AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

- il riconoscimento dell'inscindibilità dell'attività didattica in "Azienda Integrata" dei medici ospedalieri per le attività formative svolte nei corsi di studio universitari, con particolare riguardo al tutoring degli specializzandi.

Allo scopo di pervenire quanto prima alla definizione del Protocollo attuativo locale che, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della Pre Intesa Regione/Università del 30 gennaio 2006, deve essere sottoscritto dal Rettore dell'Università e dal Direttore Generale dell'Azienda, l'UNIVERSITÀ e l'AZIENDA

si **impegnano** a sottoscrivere il citato Protocollo attuativo locale nel più breve tempo possibile, in ogni caso **entro e non oltre il 31 marzo 2008**, in modo da creare le condizioni per procedere alla effettiva costituzione della nuova AOUI di Verona **entro e non oltre il 31 dicembre 2008**.

A tal fine, l'UNIVERSITÀ e l'AZIENDA **dichiarano di condividere** principi generali e specifici contenuti attuativi su importanti materie del Protocollo attuativo locale, quali il finanziamento ed il patrimonio della AOUI, il suo assetto organizzativo strutturale, la programmazione aziendale e il trattamento economico del personale universitario.

Tutto ciò premesso e considerato, l'UNIVERSITÀ e l'AZIENDA **esplicitano** qui di seguito le **intese raggiunte, impegnandosi a trasferirle** nel Protocollo attuativo locale che dovrà essere sottoscritto ai fini della costituzione della AOUI di Verona.

1. FINANZIAMENTO E COMPARTICIPAZIONE AI RISULTATI DI GESTIONE DELLE AOUI (art. 4, comma 2, della Pre Intesa Regione/Università)

1.1 Ai fini della costituzione della AOUI la **REGIONE** mette a disposizione:

- a) il personale sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo in servizio presso l'Azienda Ospedaliera, nella qualità e quantità indicate nell'**Allegato n. 1**;
- b) le apparecchiature scientifiche, diagnostiche e terapeutiche e il patrimonio informatico dell'Azienda Ospedaliera indicati nell'**Allegato n. 2**;
- c) i beni mobili, immobili, materiali ed immateriali di proprietà dell'Azienda Ospedaliera indicati nell'**Allegato n. 3**;
- d) il patrimonio bibliografico dell'Azienda Ospedaliera indicato nell'**Allegato n. 4**.

1.2 Ai fini della costituzione della AOUI, l'UNIVERSITÀ mette a disposizione:

- a) il personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo (ivi compreso quello bibliotecario) e le relative retribuzioni, nella qualità e quantità indicate nell'**Allegato n. 5**;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI VERONA



AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

- b) le apparecchiature scientifiche, diagnostiche e terapeutiche, il patrimonio informatico ed altri beni mobili comunque in uso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia indicati nell'**Allegato n. 6**;
- c) il patrimonio bibliografico e le strutture afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia indicati nell'**Allegato n. 7**;
- d) i beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, di proprietà delle Università, già destinati in modo prevalente all'attività assistenziale e indicati nell'**Allegato n. 8**.

1.3 Alla data della sottoscrizione del Protocollo attuativo locale e comunque prima della formale costituzione della AOUI, l'UNIVERSITÀ e l'AZIENDA apportano di comune accordo le necessarie integrazioni, aggiornamenti e modifiche agli Allegati indicati nei precedenti punti sub 1 e sub 2.

Parimenti, alla data della sottoscrizione del Protocollo attuativo locale e comunque prima della formale costituzione della AOUI, l'Università e l'Azienda individueranno le risorse da mettere a disposizione per il sostegno economico-finanziario delle attività svolte dalla AOUI.

In particolare, saranno trasferiti, in seguito a specifici accordi, gli elementi economici collegati alla gestione dei beni conferiti, assumendo a riferimento la spesa storica.

1.4 In correlazione con i beni immobili, messi a disposizione dall'Università e dall'Azienda, la AOUI individua nel proprio bilancio i finanziamenti necessari per curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei propri beni, conferiti ai sensi del presente paragrafo 1, e l'adeguamento degli stessi ad eventuali nuove finalità.

Parimenti, in correlazione con i beni mobili indicati negli Allegati di cui al presente paragrafo 1, messi a disposizione a titolo di proprietà o ricevuti in comodato dall'Università e dall'Azienda, la AOUI individua nel proprio bilancio i finanziamenti necessari per la manutenzione e la sostituzione di attrezzature e materiali.

2. PARAMETRI PER L'IDENTIFICAZIONE E DIMENSIONAMENTO DELLE STRUTTURE ASSISTENZIALI COMPLESSE DELLA AOUI CON FUNZIONI DI DIDATTICA E DI RICERCA (art. 7 della Pre Intesa Regione/Università)

2.1 Le attività e le strutture assistenziali complesse, con funzioni di didattica e di ricerca dei corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia sono temporaneamente individuate in quelle attualmente dirette da personale universitario.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI VERONA



AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

3. ELEMENTI, ASSETTO ORGANIZZATIVO E STRUTTURALE DELLA AOUI: IN PARTICOLARE LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DIPARTIMENTALE (art. 9 della Pre Intesa Regione/Università)

3.1 L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa della AOUI al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca.

3.2 L'organizzazione interna della AOUI, tenuto conto delle linee di indirizzo del Comitato di Indirizzo, è definita nell'Atto Aziendale adottato ai sensi dell'art. 3 del D. lgs. 21/12/1999, n. 517 e deve rispondere ai seguenti **principi** generali:

- **integrazione organizzativa** (ottimizzazione e razionalizzazione nell'uso delle risorse);
- **integrazione clinica** (omogeneizzazione dei comportamenti clinico-assistenziali);
- **integrazione professionale** (scambio di competenze ed esperienze tecnico-scientifiche) per consentire coordinamento, unitarietà e globalità nell'erogazione del servizio;
- **valenza economica, congruità e coerenza** rispetto al volume di attività programmata, ai fini della corretta definizione del numero e delle dimensioni delle strutture.

3.3 I **Dipartimenti strutturali integrati** sono strumenti ordinari di gestione operativa della AOUI volti ad assicurare l'esercizio integrato delle funzioni assistenziali, didattiche e di ricerca, attraverso una composizione coerente tra attività assistenziali e SSD, e una gestione unitaria delle risorse economiche, strumentali ed umane.

3.4 La costituzione ed il funzionamento dei Dipartimenti strutturali integrati verranno realizzati ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 9 del Protocollo Regione-Università.

4. LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE (art. 1, commi 5 e 6; art. 5, commi 6 e 15 della Pre Intesa Regione/Università)

4.1 Nel richiamare le norme vigenti in materia di Programmazione della REGIONE e dell'UNIVERSITÀ, e nel sottolineare come gli obiettivi delle predette programmazioni costituiscono vincoli precisi entro cui deve essere costruita la



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI VERONA



AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

programmazione aziendale, l'UNIVERSITÀ e la REGIONE **concordano** sulla necessità di uniformare a queste la cadenza e l'estensione temporale della programmazione della AOUI.

A tal fine, la **programmazione della AOUI dovrà definire** in particolare:

- i livelli di qualità delle prestazioni e le modalità di fruizione dei servizi;
- gli strumenti per lo sviluppo dei servizi ospedalieri in rete;
- gli adeguamenti organizzativi che si rendono necessari e/o opportuni al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi;
- il budget delle articolazioni organizzative;
- il piano di attribuzione delle risorse alle attività assistenziali, didattiche e di ricerca;
- i progetti di ricerca sanitaria finalizzata;
- i programmi di reperimento delle professionalità carenti;
- i programmi di adeguamento delle infrastrutture e delle tecnologie;
- i programmi di formazione continua;
- i programmi di sviluppo dei sistemi informativi;
- i programmi di sviluppo aziendale necessari alle attività di didattica e di ricerca.

5. DOTAZIONE ORGANICA DELLA AOUI E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UNIVERSITARIO

5.1 Alla data della costituzione della AOUI, la dotazione organica della AOUI sarà quella risultante dal personale del SSN e dal personale universitario che presta attività assistenziale e di supporto alla stessa e dettagliatamente individuata negli Allegati n. 1 e n. 5, opportunamente aggiornati ai sensi di quanto previsto nel paragrafo 1 del presente atto.

5.2 Al personale docente e ricercatore universitario che svolge attività assistenziale presso la AOUI, spetta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 517/99, oltre al trattamento economico percepito in qualità di professore di ruolo o di ricercatore universitario:

- a) l'indennità di esclusività di cui ai CC.CC.NN.LL. della dirigenza medica e sanitaria;
- b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse al particolare tipo di incarico attribuito, secondo i criteri stabiliti dal CCNL 2002/2005 (in particolare tenendo conto del conglobamento della retribuzione di posizione previsto dagli stipulandi CC.CC.NN.LL.);



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI VERONA



AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

- c) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri, concordati tra il Direttore Generale ed il Rettore, di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché di efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca;
- d) il compenso legato a particolari condizioni di lavoro, ove previsto (es. rischio radiologico, ecc.);
- e) un assegno personale, di cui al successivo punto 5.3, ove spettante, destinato a garantire il mantenimento o l'adeguamento della retribuzione "assistenziale", secondo quanto stabilito dal comma 3.

L'importo dei trattamenti economici di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) viene erogato dall'Aziende ospedaliere/UU.LL.SS.SS. alle Università convenzionate e da queste ai docenti/ricercatori universitari.

- 5.3 Sono fatte salve, mediante l'attribuzione di un assegno personale, le posizioni economiche maturate dal personale docente/ricercatore in convenzione.
- 5.4 L'applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 517/99, **decorre dal 1 gennaio 2006.**
- 5.5 L'UNIVERSITÀ e l'AZIENDA, visti gli artt. 11 e 14, commi 5 e 6 della Pre Intesa Regione/Università del 30 gennaio 2006, ritenuto indispensabile dare concreta risposta alle legittime aspettative del personale sanitario universitario a fronte di precise disposizioni di legge rimaste ancora non attuate, **assumono l'impegno** di dare effettiva applicazione all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 517/99 **a partire dalla retribuzione del mese di febbraio 2008.**
Inoltre, per quanto concerne il calcolo delle competenze arretrate ai fini della piena attuazione dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 517/99 per il **periodo 1 gennaio 2006 - 31 gennaio 2008**, l'UNIVERSITÀ e l'AZIENDA **concordano** che i necessari provvedimenti amministrativi per l'effettivo pagamento delle somme spettanti al personale universitario, saranno adottati, per le parti di rispettiva competenza, **entro e non oltre 45 giorni dalla sottoscrizione del Protocollo attuativo locale.**

Il Rettore
Università degli Studi di Verona
(Prof. Alessandro Mazzucco)

Il Direttore Generale
Azienda Ospedaliera di Verona
(Dott. Valerio Alberti)